

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PROCEDURA NEGOZIATA, AI SENSI DELL'ART. 36, COMMA 2, LETT. B), D.LGS. N.  
50/2016, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI CARBURANTI PER I  
VEICOLI AZIENDALI**

**CIG. 7075217DC2**

## Sommario

PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE .....	3
ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO .....	3
ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE .....	3
ART. 3 TEMPI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA .....	3
ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE .....	3
ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA .....	4
ART. 6 MATERIALI E ATTREZZATURE .....	4
ART. 7 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI .....	4
ART. 8 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA .....	5
ART. 9 PENALI .....	5
ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA.....	5
ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA.....	6
ART. 12 PERSONALE.....	6
ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO.....	6
ART. 14 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE.....	7
ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	7
ART. 16 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO .....	7
ART. 17 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI .....	7
ART. 18 RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE .....	8
ART. 19 CONTROVERSIE.....	8
ART. 20 SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	8
ART. 21 CERTIFICATI - DOCUMENTI.....	8
ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	8

## **PARTE I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE**

### **ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO**

**1.1** L'appalto, identificato con numero **CIG. 7075217DC2** ha per oggetto la fornitura di carburanti per i veicoli aziendali.

### **ART. 2 IMPORTO DELL'APPALTO E CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

**2.1** L'importo complessivo presunto della fornitura in oggetto ammonta ad Euro 75.000,00 (I.V.A. esclusa) per un periodo contrattuale di 12 (dodici) mesi.

Per l'appalto in oggetto non sono previsti rischi di interferenza e pertanto gli oneri della sicurezza sono pari a Euro 0,00 (zero), mentre i costi aziendali speciali per la sicurezza dovranno essere specificamente indicati dall'Operatore Economico come parte dell'offerta economica.

Si prevede, per il suddetto periodo contrattuale, sulla scorta dei consumi 2016, un fabbisogno di circa 74.000 litri di carburante.

**2.2** L'Operatore Economico non dovrà indicare in sede di offerta un ribasso percentuale sull'importo complessivo presunto della fornitura in oggetto ma dovrà indicare lo sconto praticato, in percentuale, sul prezzo (€/l) franco distributore alla pompa, pubblicato settimanalmente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano sul "Listino prezzi all'ingrosso" e ivi stabilito per ogni tipo di carburante.

Il corrispettivo dovuto per ciascun rifornimento sarà pari al minore tra il prezzo pubblicato settimanalmente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano sul "Listino prezzi all'ingrosso" decurtato dello sconto offerto in sede di gara dall'aggiudicatario ed il prezzo effettivo praticato alla pompa all'atto del prelievo.

**2.3** L'appalto sarà aggiudicato secondo il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lett. c), D.Lgs. n. 50/2016, sotto forma di ribasso percentuale offerto in sede di gara sulla base d'asta costituita dal prezzo (€/l) franco distributore alla pompa, pubblicato settimanalmente dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Milano sul "Listino prezzi all'ingrosso" e ivi stabilito per ogni tipo di carburante.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

**2.4** La Stazione Appaltante si riserva in ogni caso la facoltà di cui all'art. 97, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 50/2016 circa la valutazione della congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta congrua e valida.

In caso di parità tra le offerte presentate, il contratto verrà aggiudicato all'operatore economico selezionato con sorteggio.

**2.5** Anche nel caso di variazioni dei costi in corso di esecuzione, l'Appaltatore si assume l'obbligo di portare a compimento la fornitura oggetto dell'appalto.

**2.6** L'Appaltatore si impegna ad eseguire la fornitura con propria organizzazione di mezzi e di personale e con gestione a proprio rischio secondo i termini e le condizioni di cui al presente Capitolato Speciale d'Appalto.

### **ART. 3 TEMPI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

**3.1** La durata della fornitura è stabilita in 12 (dodici) mesi decorrenti dalla data di stipulazione del contratto e presumibilmente a decorrere dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2018.

**3.2** Il punto di consegna del carburante è individuato presso l'impianto di distribuzione dell'Aggiudicatario.

**3.3** Per il solo fatto di avere presentato l'offerta l'Appaltatore assume l'impegno di eseguire la fornitura nei modi e nei termini stabiliti, rinunciando a qualsiasi eccezione in dipendenza di difficoltà dovute ai trasporti, all'approvvigionamento dei materiali, al reperimento della mano d'opera, all'aumento dei prezzi etc.

Il corrispettivo per tutti gli oneri e gli obblighi sopra specificati si intende incluso nel prezzo offerto dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

### **ART. 4 MODALITÀ DI ESECUZIONE**

**4.1** Contestualmente al rifornimento, la ditta aggiudicataria è obbligata:

1. a compilare e a vidimare, con timbro recante i dati della Stazione di Servizio, la “SCHEDE CARBURANTE” in dotazione a ciascun automezzo aziendale, esibita dal richiedente la fornitura;
2. a rilasciare una ricevuta riportante le seguenti indicazioni:
  - targa dell'automezzo o numero scheda carburante;
  - litri di carburante erogato;
  - tipo di carburante erogato;
  - importo totale della fornitura;
  - firma del richiedente la fornitura.

La fornitura dovrà essere garantita, a richiesta della Stazione Appaltante, anche al di fuori dei normali orari e nei periodi di chiusura.

In base all'andamento dell'anno 2016, si prevede, per il periodo di esecuzione dell'appalto, un consumo di carburante di circa 74.000 litri.

La fornitura di carburante potrà variare in aumento o in diminuzione in base all'effettivo fabbisogno.

I dati di cui sopra sono pertanto puramente indicativi e assolutamente non costituiscono impegni di prelievo.

Pertanto, l'aggiudicatario non potrà vantare alcun diritto al raggiungimento dell'importo presunto predetto.

Qualora allo scadere del presente appalto non siano state ultimate le formalità relative al nuovo appalto, la Ditta dovrà garantirne l'espletamento fino alla data della nuova aggiudicazione alla Ditta subentrante, alle stesse condizioni contrattuali; tale lasso di tempo non potrà in ogni caso eccedere i 3 (tre) mesi.

## **ART. 5 CONSEGNA DELLA FORNITURA**

**5.1** L'affidamento della fornitura da parte della Stazione Appaltante dovrà risultare da apposito verbale che potrà essere sottoscritto anche in data antecedente rispetto alla stipula del contratto d'appalto, in presenza dei presupposti di cui all'art. 32, comma 8, D.Lgs. n. 50/2016.

**5.2** L'Appaltatore non potrà ritardare l'inizio della gestione dell'appalto oltre 10 (dieci) giorni dalla data di consegna, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016.

L'Appaltatore dovrà, inoltre, risarcire i danni causati alla Stazione Appaltante in conseguenza del ritardato inizio dell'appalto.

## **ART. 6 MATERIALI E ATTREZZATURE**

**6.1** Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento, nolo, etc. dei materiali occorrenti per l'espletamento della fornitura oggetto del presente appalto nonché tutte le spese di esercizio, anche se non espressamente indicate, e la fornitura di impianto e di esercizio saranno a carico dell'Appaltatore.

**6.2** I prodotti forniti dovranno avere i requisiti e le caratteristiche prescritte dalle leggi vigenti in materia di carburanti per autotrazione distribuiti alla pompa.

**6.3** La Stazione Appaltante si riserva di far effettuare, nel corso del periodo contrattuale, delle analisi a campione sui carburanti forniti di volta in volta, al fine di verificarne le caratteristiche ed i requisiti.

**6.4** Il gasolio dovrà essere fornito di tipo invernale per tutto il periodo contrattuale.

## **ART. 7 IMPORTO CONTRATTUALE E PAGAMENTI**

**7.1** I pagamenti della fornitura di carburante saranno effettuati a cadenza mensile dopo l'accertamento in termini di quantità e di qualità del carburante effettivamente prelevato, come risultante dalle ricevute rilasciate e dai dati riportati nelle “SCHEDE CARBURANTE”, e previa verifica del rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, così come previsto dall'art. 102, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016.

Lo sconto offerto non potrà subire variazione in diminuzione per tutto il periodo contrattuale.

Lo sconto offerto dall'Appaltatore si deve ritenere remunerativo per tutti gli obblighi contrattuali con l'implicita ammissione che l'Appaltatore abbia eseguito opportune verifiche di propria convenienza.

Nel prezzo offerto e contrattualmente stabilito si intendono compresi e compensati tutti gli oneri, nessuno escluso, previsti per la completa esecuzione della fornitura e delle prestazioni oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore, pertanto, non potrà pretendere sovrapprezzi o indennità di alcun genere per aumento dei costi, perdite o qualsiasi altra sfavorevole circostanza che possa verificarsi dopo la data dell'offerta.

L'operatore economico aggiudicatario non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi 180 giorni dal termine ultimo fissato per la ricezione dell'offerta stessa.

**7.2** Il pagamento sarà effettuato a 30 (trenta) giorni dall'emissione della fattura da parte dell'Appaltatore e previo ottenimento di D.U.R.C. regolare con riguardo al versamento dei contributi previdenziali.

**7.3** Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3, L. n. 136/2010, a pena di nullità dello stesso. I pagamenti saranno effettuati esclusivamente su conto corrente bancario o postale appositamente dedicato anche in via non esclusiva. L'Aggiudicatario dovrà pertanto comunicare alla Stazione Appaltante, a richiesta della stessa e comunque prima della stipula del contratto, il suddetto conto corrente dedicato.

**7.4** Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice identificativo di gara (CIG).

## **ART. 8 SOSPENSIONE DELLA FORNITURA**

**8.1** La fornitura oggetto del presente appalto non potrà essere sospesa o interrotta, salvo quanto previsto dall'art. 107, D.Lgs. n. 50/2016, in quanto applicabile, e comunque per motivi di forza maggiore documentabili.

**8.2** Non costituiscono cause di forza maggiore eventuali guasti tecnici, carenze di personale e/o di mezzi.

## **ART. 9 PENALI**

**9.1** Nel caso di ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore la Stazione Appaltante applicherà per ogni giorno di ritardo una penale pari all'uno per mille dell'importo complessivo contrattuale stimato e comunque cumulabile fino al 10% dell'importo complessivo contrattuale stimato.

Per importo contrattuale complessivo stimato della fornitura si intende: l'importo complessivo presunto dell'appalto (Euro 75.000,00) decurtato della percentuale di sconto offerta dall'aggiudicatario in sede di gara.

**9.2** La Stazione Appaltante segnerà ciascuna contestazione inviando all'Appaltatore formale comunicazione tramite P.E.C. o fax.

L'Appaltatore potrà, entro il termine di 7 (sette) giorni dal ricevimento della contestazione scritta, controdedurre eventuali giustificazioni o diverse interpretazioni circa i fatti contestati.

In caso di mancato pagamento delle penali, entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della comunicazione scritta con la quale la Stazione Appaltante dichiara la non accettabilità delle controdeduzioni fornite dall'Appaltatore, l'importo della penale verrà detratto dal corrispettivo contrattuale o, eventualmente, dalla garanzia definitiva, con obbligo in capo all'Appaltatore di integrale reintegro entro e non oltre 30 (trenta) giorni.

## **ART. 10 GARANZIA PROVVISORIA PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA**

**10.1** Ai sensi dell'art. 93, D. Lgs. n. 50/2016, l'impresa concorrente in sede di gara è tenuta a corredare la propria offerta con una garanzia provvisoria pari al 2% dell'importo complessivo presunto dell'appalto indicato nel bando di gara, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 50/2016 a copertura dei danni derivanti alla Stazione Appaltante per la mancata sottoscrizione del contratto d'appalto per fatto dell'aggiudicatario a titolo di dolo o colpa grave.

La garanzia provvisoria verrà svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. Agli Operatori Economici che risulteranno non aggiudicatari della fornitura, la garanzia provvisoria verrà restituita dopo l'avvenuta aggiudicazione della gara e comunque entro un termine non superiore a 30 (trenta) giorni dall'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 93, comma 9, D.Lgs. n. 50/2016.

**10.2** La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**10.3** La garanzia provvisoria deve avere efficacia per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

**10.4** L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 (cinquanta) per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CE EN 45000 e della serie UNI CE ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CE ISO 9000.

**10.5** L'offerta è altresì corredata, a pena di esclusione, dall'impegno di un fideiussore, anche diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria, a rilasciare garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui agli artt. 103 e 104, D. Lgs. n. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario.

## **ART. 11 GARANZIA DEFINITIVA**

**11.1** Ai sensi dell'art. 103, D. Lgs. n. 50/2016, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale complessivo stimato. La medesima garanzia sarà svincolata e restituita al termine del contratto, a fronte del rilascio del certificato di regolare esecuzione del contratto.

**11.2** In caso di aggiudicazioni con ribasso d'asta superiori al 10 (dieci) per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l'aumento è di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento.

**11.3** La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.

**11.4** Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.

**11.5** La garanzia fideiussoria può essere rilasciata a scelta dell'Appaltatore dai soggetti di cui all'art. 93, comma 3, D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

**11.6** La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 93, D.Lgs. n. 50/2016 da parte della Stazione Appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

**11.7** Il mancato reintegro della cauzione definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla sua escussione totale o parziale costituirà grave inadempimento agli obblighi contrattuali e motivo di risoluzione di diritto del contratto.

## **ART. 12 PERSONALE**

**12.1** L'Appaltatore dovrà provvedere all'esecuzione delle prestazioni dirette e strumentali alla realizzazione della presente fornitura con personale tecnico idoneo, di provata capacità, affidabilità ed esperienza, nonché adeguato alle necessità e in relazione agli obblighi assunti.

**12.2** Il personale dipendente utilizzato per l'esecuzione delle predette prestazioni dovrà essere assunto in conformità alle leggi e ai contratti collettivi del settore.

In particolare, l'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nell'esecuzione del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL vigenti alla data di sottoscrizione del contratto, alla categoria e nella località in cui si svolgono le attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e/o integrazioni.

**12.3** L'Appaltatore dovrà inoltre osservare tutte le disposizioni vigenti in materia di salute, sicurezza, prevenzione e assicurazione e assistenza dei lavoratori, assumendo a proprio carico i relativi oneri e sollevando la Stazione Appaltante da eventuali inosservanze.

A tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all'art. 30, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016.

**12.4** Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui alla presente disposizione la Stazione Appaltante effettuerà trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione del servizio e procederà, in caso di crediti insufficienti, all'escussione della garanzia fideiussoria.

## **ART. 13 DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

**13.1** Non è consentito all'Appaltatore subappaltare o affidare a cottimo in tutto o in parte le prestazioni oggetto del presente appalto.

**13.2** Il contratto non potrà essere ceduto in tutto o in parte a terzi, pena la nullità del contratto medesimo.

#### **ART. 14 FALLIMENTO DELL'APPALTATORE**

La Stazione Appaltante, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108, D.Lgs. n. 50/2016 ovvero nel caso di recesso dal contratto, ai sensi dell'art. 88, comma 4-ter, D.Lgs. n. 159/2011, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, può interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento della fornitura.

#### **ART. 15 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**15.1** La Stazione Appaltante può risolvere il contratto con le procedure e nelle ipotesi di cui all'art. 108, D. Lgs. n. 50/2016.

**15.2** La risoluzione opera di diritto, ai sensi dell'art. 1456 e seg. c.c., nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di ripetute e gravi inadempienze dell'Appaltatore agli obblighi derivanti dal contratto;
- b) violazione del divieto di subappalto;
- c) sospensione o interruzione della fornitura per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore;
- d) gravi mancanze rispetto alla normativa sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n.81/2008;
- e) violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. n. 136/2010;
- f) grave inadempimento ai sensi dell'art. 108, D. Lgs. n. 50/2016;
- g) mancato reintegro della garanzia definitiva entro 30 (trenta) giorni dalla sua escussione totale o parziale;
- h) raggiungimento di penali comminate nei confronti dell'Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell'importo contrattuale complessivo stimato;
- i) quando l'Appaltatore sia colpito da un provvedimento definitivo di applicazione di una misura di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80, D. Lgs. n. 50/2016;
- j) cessazione dell'attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell'Appaltatore.

**15.3** Nelle ipotesi sopra indicate il contratto si intenderà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Stazione Appaltante, resa con lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato all'immediata sospensione della fornitura. In particolare, la Stazione Appaltante si riserva di esigere dall'aggiudicatario il rimborso delle spese maggiori rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del contratto.

**15.4** Nel caso di risoluzione del contratto la Stazione appaltante procederà ad incamerare la garanzia definitiva di cui all'art. 103, D.Lgs. n. 50/2016 oltre a riservarsi la facoltà di esperire ogni azione giudiziaria volta ad ottenere il risarcimento per i maggiori danni subiti.

#### **ART. 16 MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

**16.1** Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dall'Appaltatore se non alle condizioni e nei limiti di cui all'art. 106, D.Lgs. n. 50/2016.

#### **ART. 17 OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

**17.1** L'Appaltatore si atterrà a quanto stabilito dall'art. 3, L. n. 136/2010 in materia di utilizzo di conti correnti dedicati alle commesse pubbliche assicurando di porre in essere quanto necessario per il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**17.2** Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti di incasso o di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art 3, comma 9-bis, L. n. 136/2010.

**17.3** La risoluzione si verificherà di diritto quando la Stazione Appaltante dichiarerà all'Appaltatore che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa.

**17.4** Ai fini della tracciabilità, gli strumenti di pagamento dovranno riportare il CIG comunicato dall'Appaltatore.

## **ART. 18 RESPONSABILITA' ED ONERI DELL'APPALTATORE**

**18.1** Le gestione della fornitura oggetto del presente Capitolato verrà effettuata dall'Appaltatore a proprio nome, per proprio conto ed a proprio rischio e pericolo, per mezzo di personale e organizzazione propria.

**18.2** L'Appaltatore in ogni caso è obbligato a tenere comunque sollevata ed indenne la Stazione Appaltante da ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto che possa derivare da chiunque in relazione alla fornitura oggetto dell'appalto, manlevando la Stazione Appaltante da ogni o qualsivoglia azione sia giudiziale che stragiudiziale da chiunque instaurata.

**18.3** L'Appaltatore risponderà interamente per ogni difetto dei mezzi e delle attrezzature impiegate nell'esecuzione della fornitura nonché dei conseguenti eventuali danni a persone o cose per l'intera durata dell'appalto, sollevando la Stazione Appaltante da qualsivoglia responsabilità anche verso terzi.

**18.4** L'Appaltatore ha altresì l'obbligo di segnalare alla Stazione Appaltante tutte le circostanze, situazioni e fatti che possano in qualche modo impedire il normale espletamento e la realizzazione della fornitura.

## **ART. 19 CONTROVERSIE**

Il Foro di Cremona ha la competenza esclusiva relativamente a tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti durante la fase di esecuzione dell'appalto, previo esperimento di transazione (nei limiti di legge) e di accordo bonario ai sensi degli artt. 206 e 207, D.Lgs. n. 50/2016.

Il contratto non conterrà la clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, D. Lgs. n. 50/2016.

È vietato in ogni caso il compromesso.

## **ART. 20 SPESE DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

Il contratto verrà stipulato secondo le modalità previste dall'art. 32, comma 14, D. Lgs. n. 50/2016.

In ogni caso la stipulazione del contratto avrà luogo entro i successivi 35 (trentacinque) giorni decorrenti dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, ex art. 32, comma 7, D. Lgs. 50/2016.

Le spese, i diritti e le imposte relative alla stipulazione e alla registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

Sono pure a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dei servizi.

Il contratto è soggetto ad imposta di registro ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26.4.1986 n. 131 e successive modificazioni e integrazioni.

## **ART. 21 CERTIFICATI - DOCUMENTI**

L'Appaltatore dovrà presentare, su richiesta della Stazione Appaltante ed impregiudicato quanto già prodotto in sede di gara, la documentazione di idoneità tecnica, nonché tutte le dichiarazioni e relazioni che la stessa riterrà opportuno richiedere.

## **ART. 22 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

In applicazione e per gli effetti del D. Lgs n. 196/2003, si precisa che le notizie, stati personali, certificati e/o dichiarazioni sostitutive saranno utilizzati esclusivamente per le finalità connesse all'espletamento della gara, nel rispetto di condizioni e modalità previste dalla legislazione vigente in materia.

ASPM Servizi Ambientali S.r.l.

Il R.U.P.